



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795  
Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale n°149 del 21 Aprile 2023

### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 Aprile 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

#### **RECLAMO N. 52 DELLA A. S.D. AMATORI LE CASTELLA**

**Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 20.04.2023 (omologazione risultato (3 – 3) campionato di Seconda Categoria gara S.S.D. Comprensorio Corace – A.S.D. Amatori Le Castella del 16.04.2023)**

#### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### **RILEVA**

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro ha omologato il risultato della gara S.S.D. Comprensorio Corace – A.S.D. Amatori Le Castella del 16.04.2023 assumendo che la stessa non ha avuto regolare svolgimento.

L'esito sarebbe stato condizionato da un grave evento verificatosi al rientro delle squadre negli spogliatoi nel corso dell'intervallo, allorquando un dirigente del S.S.D. Comprensorio Corace, entrato abusivamente all'interno dell'impianto di gioco, aggrediva fisicamente un calciatore della A.S.D. Amatori Le Castella.

Tale accadimento, a detta della ricorrente, finiva per alterare il normale andamento dell'incontro che si svolgeva in un clima ostile ed intimidatorio.

Gli atti ufficiali, il rapporto del Commissario di Campo ma, soprattutto, il referto arbitrale, permettono di ricostruire, in maniera assolutamente puntuale ed esaustiva, l'intero svolgimento della partita ed, in particolare, la rilevanza dei fatti lamentati dalla reclamante, rendendo una riproduzione fedele delle vicende poste al vaglio di questa Corte.

Tutti gli episodi sono stati, pertanto, valutati e correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo il cui deliberato non può essere posto in discussione.

Può, di conseguenza, ritenersi che nessun episodio abbia influito sul regolare svolgimento della gara il cui risultato riflette la contesa agonistica.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi